



## COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 29/12/2021

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2020 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Dicembre alle ore 15:30, in VIDEOCONFERENZA, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FERRI LORENZO	SI
CONSIGLIERE	BELLISARIO ADRIANA	SI
CONSIGLIERE	DI ROSARIO CRISTIAN	--
CONSIGLIERE	DI FEBO PARIDE	SI
CONSIGLIERE	ANSELMI ANGELO	SI
CONSIGLIERE	FALONE MASSIMILIANO	SI
CONSIGLIERE	EPIFANI SANDRO	--
CONSIGLIERE	TATONE CLAUDIA	SI
CONSIGLIERE	DI VITTORIO DAVIDE	SI
CONSIGLIERE	DI GIANDOMENICO PIERINO	SI
CONSIGLIERE	DI CLEMENTE CESARE	SI
CONSIGLIERE	GAUDIELLO ALESSIO	SI
CONSIGLIERE	MATTIOLI MATTEO	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Comunale ERSPAMER ANGELA.**

Assume la Presidenza **ANSELMI ANGELO**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 11 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **Il Sindaco illustra:**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

### **ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che il Comune di Cappelle sul Tavo è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020.

**SPECIFICATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

### **RICHIAMATI:**

- la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/10/2017;

- la revisione ordinaria delle società partecipate, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con delibera del Giunta Comunale n. 107 del 28.12.2018;

- la revisione ordinaria delle società partecipate, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 18.12.2019;

- la revisione ordinaria delle società partecipate, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2020;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**SOTTOLINEATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO**, che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni, per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**EVIDENZIATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cappelle sul Tavo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

**PALESATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO PRESENTE** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO**, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Tenuto conto** che le partecipazioni direttamente detenute sono:

- ACA S.p.A. in House Providing;
- Ambiente S.p.A.;
- Terre Pescaresi soc. consortile a r.l.

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Con voti .....

### **DELIBERA**

- 1. Di approvare** la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Cappelle sul Tavo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2. Di prendere atto** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione, come da relazione Allegato A);
- 3. di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4. di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B).
- 5. di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: .....

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 777 del 20/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 20/12/2021.

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 777 del 20/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore NERONE FABRIZIO in data 20/12/2021.

---

**APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Presidente**  
**ANSELMI ANGELO**

**Segretario Comunale**  
**ERSPAMER ANGELA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo all'Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 21/02/2022 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 08/03/2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale**  
**ERSPAMER ANGELA**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale**  
**ERSPAMER ANGELA**

*COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO*

*PROVINCIA DI PESCARA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 04/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	diretta	GESTIONE DEL S.I.I.	1,45
AMBIENTE S.P.A.	diretta	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPAINTI, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, LA RACCOLTA E IL TRASPORTO	2,74
TERRE PESCARESI SOC. CONSORT. A R.L.	diretta	G.A.L. PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE	0,90

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 04/10/2017, questo Comune ha provveduto a eseguire una ricognizione delle attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda altresì le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue.

Le società partecipate direttamente dal Comune di Cappelle sul Tavo alla data del 31.12.2020 sono:

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
ACA spa in house providing	1,45%
Ambiente Spa	0,346%
TERRE PESCARESI S.C.A.R.L.	0,90%

#### **In merito alla soc. ACA S.p.A. in House Providing**

Il Comune detiene una quota pari all'1,45%.

L'ACA è una società per azioni a totale partecipazione pubblica in house providing, di cui fanno parte i comuni della provincia di Pescara, alcuni della provincia di Teramo e della provincia di Chieti, che svolge attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e, più esattamente, ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell' Ambito Ottimale Pescara. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato. La società può svolgere la sua attività nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di società di cui all'art. 113, c. 5, lett. c) e 15 bis del D. Lgs. n. 267/2000 c.d. "in house". Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie;

La società può, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, assumere e cedere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, e può prestare garanzie reali e/o personali per le attività connesse allo svolgimento dell'attività sociale.

La società è vincolata a svolgere la propria attività rappresentata dai soci e nel riferimento dei soci medesimi.

La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento del servizio pubblico svolto in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. "in house".

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti il servizio gestito;

La società promuove ed intraprende tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.

La società è tenuta a gestire il servizio nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, nel risparmio della risorsa idrica e nel rispetto delle norme nazionali di cui al

D. Lgs. 152/2006 e comunitari. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

La società esercita la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci o al territorio di cui al servizio idrico integrato comunque affidato dall'EAT. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali e omogenei che aggregano gli enti locali ricadenti negli ATO e la cui individuazione spetta alle Regioni: in Abruzzo L'ERSI (ente regionale per il servizio idrico).

La partecipazione rientra dunque tra quelle detenibili in quanto la società "produce un servizio di interesse generale" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a), nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/2011.

La società si trova in situazione di concordato preventivo in continuità dal 2013.

Il Comune di Cappelle sul Tavo non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili a quelle di A.C.A. S.p.A. che svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione statale o regionale. La partecipazione nella società è ritenuta indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato.

Se ne propone dunque il mantenimento.

### **In merito alla soc. Ambiente s.p.a. in house providing:**

Il comune detiene una quota di 0,346 %.

Le attività di cui all'oggetto sociale riguardano la gestione dei rifiuti di cui Ciclo Integrato dei Rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 (raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani), e dunque rientrano tra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) - servizi di interesse generale. La società altresì svolge le funzioni di centrale unica di committenza, a seguito di modifica dello Statuto e dell'oggetto sociale del 25.10.2015. La società ha la proprietà della Piattaforma di tipo B di Loreto Aprutino, per il trattamento del vetro, che risulta annoverata nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGS) di cui alla L.R. 45/07 (e ss.mm. L.R. 36/2013), riconosciuto dalla regione Abruzzo di valenza strategica per il recupero dei rifiuti urbani del territorio.

La società ha svolto servizi per il comune di Cappelle da ultimo negli anni 2015/2016, quale centrale unica di committenza, per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei RR.SS.UU; nel frattempo il Comune ha affidato il servizio a ditta esterna – Global service coop. Soc. – all'esito di procedura di gara aperta per la durata di 7 anni, con contratto rep. 477 del 24.04.2016.

Dunque attualmente la società Ambiente spa non svolge direttamente o indirettamente alcun servizio per questo ente. Nel rispetto della normativa di riferimento ivi esaminata, questo ente ritiene comunque di proporre il mantenimento della partecipazione, al fine di partecipare in tal modo al processo di messa a sistema dell'intera filiera della raccolta dei rifiuti, al momento della piena operatività dell'AGIR, che effettuerà la ricognizione delle società e degli impianti operanti, e quindi il funzionamento delle piattaforme e stazioni ecologiche, e a tal fine, in considerazione della possibilità di ottimizzazione delle dotazioni di proprietà della partecipata, già accreditate per il recupero e valorizzazione dei rifiuti stessi.

Le attività di Ambiente S.p.A. consentite ex art. 4 c. 2 lett. e) non risultano in concreto sovrapponibili a quelle di altre società in quanto è l'unica centrale di committenza, in ambito sovracomunale, in grado di assicurare procedure di evidenza pubblica con ambito

territoriale esteso e volumi di rifiuti utili per ottenere risparmi di spesa per l'attività di smaltimento rsu indifferenziati. Con atto notarile Rep. n. 40749, Raccolta 18.295 del 20.03.2019, si è formalizzata la fusione per incorporazione in Ambiente S.p.A. di Attiva S.p.A. e Linda S.p.A., in attuazione dei piani di razionalizzazione approvati dai comuni soci ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, risultando la società in perdita già negli esercizi 2014/2017. È altresì in corso la procedura di liquidazione di Ecologica S.r.l., società controllata da Ambiente S.p.A.. La competenza in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani è dell'AGIR per cui anche le funzioni e l'organizzazione del servizio di trasbordo, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dei comuni soci di Ambiente S.p.A. Non essendo operativa l'AGIR, si conferma che Ambiente S.p.A. risulta ancora utile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla legislazione regionale sopra citata.

#### **In merito alla società consortile a r.l. "Terre Pescaresi":**

Il comune detiene una quota dello 0,90.

Trattasi di un Gruppo di Azione Locale G.A.L. per la realizzazione di progetti di sviluppo locale, per la valorizzazione dei comuni del territorio della Provincia di Pescara, che attua progettazione per gli ambiti e comuni di detto territorio sottoposti a finanziamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 comma 6 *"è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*, nonché si richiama l'art. 26 comma 2 per cui *"L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea"*; dunque è intendimento di questo ente mantenere la partecipazione nel G.A.L. al fine di partecipare ad occasioni di finanziamento di progetti per il proprio territorio finanziati da fonti europee e partecipare a progetti di innovazione per lo sviluppo sostenibile in raccordo con altri comuni, e con le istituzioni Provincia e Regione Abruzzo.

#### **4. CONCLUSIONI**

La ricognizione effettuata, pertanto, **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Cappelle sul Tavo, 20/12/2021


Il Responsabile

Dott. Fabrizio Nerone

## Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica

### 1. Introduzione

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente alla data del 31/12/2020.



## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING	91015370686	1,45		
AMBIENTE S.P.A.	910198080688	0,346		
TERRE PESCARESI S.C.A.R.L.	01636690685	0,90		

Partecipazioni indirette detenute attraverso: *(specificare la "tramite")*.

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
RISORSE IDRICHE S.R.L.	01291620688	1,45		TRAMITE A.C.A. IN HOUSE PROVIDING S.P.A.
HYDROWATT S.P.A.	00735910671	0,58		TRAMITE A.C.A. IN HOUSE PROVIDING S.P.A.
ECOLOGICA S.R.L.	01611660687	0,177		TRAMITE AMBIENTE S.P.A.

## 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette.

1 A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING – CF 91015370686

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	91015370686
Denominazione	A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING
Data di costituzione della partecipata	04.11.1993
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
La società è un GAL	NO

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PESCARA
Comune	PESCARA
CAP	65125
Indirizz	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 81
Telefono	085/41781
FAX	085/4156113
Email	aca.pescara@pec.it

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Attività 2	E.37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	sì
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	154
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 82.140,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	2
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 42.901,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.035.630	10.415.791	2.883.599	1.019.395	33.702.127

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.121.188	€ 73.469.367	€ 55.558.101
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.200.385	€ 3.588.819	€ 2.868.101
di cui Contributi in conto esercizio	905.778	€ 836.739	€ 798.336

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,45 %
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	1 - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	91018080688
Denominazione	AMBIENTE S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	20.05.1998
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
La società è un GAL	NO

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PESCARA
Comune	SPOLTORE
CAP	65010
Indirizzo	VIA MONTESECCO, 56/A
Telefono	
FAX	
Email	ambiente@raccomandata.eu

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E. 38.21.09 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
Attività 2	E. 38.11 – RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Attività 3	N. 81.3 – CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	309,50

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 103.400,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 27.837,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	173.864	115.476	- 99.748	- 216.627	- 118.545

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 22.705.280	€ 22.101.085	€ 19.105
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 214.187	€ 376.752	€ 166.670
di cui Contributi in conto esercizio	€ 65.858	€ 120.575	€ 76.935

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,346 %
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<b>Si</b>
Società controllata da una quotata	<b>No</b>
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	1 - ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; 2 – RECUPERO DEI MATERIALI.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note	